STATUTO

ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI

4 LUGLIO 2026

ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI
VIA LINEA FERRATA 57/2 90046 MONREALE (PA)



STATUTO

ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI – APEI

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, della Legge 15 aprile 2024 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI"

in forma abbreviata **"APEI"**.

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e senza vincoli di rappresentanza esclusiva.

L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale e può svolgere attività anche a livello internazionale.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monreale (PA), Via Linea Ferrata n. 57.

Il Consiglio Nazionale può deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi operative, uffici, delegazioni o recapiti territoriali senza necessità di modifica statutaria.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 4

Finalità

L'Associazione persegue finalità di promozione, sviluppo, tutela e valorizzazione delle professioni pedagogiche ed educative.

Essa si propone in particolare di:

a) promuovere il riconoscimento culturale, sociale, professionale ed istituzionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

b) favorire lo sviluppo scientifico delle discipline pedagogiche ed educative;

c) promuovere la qualità delle prestazioni professionali degli associati;

d) sostenere la formazione iniziale, permanente e continua;

e) promuovere attività di studio, ricerca, documentazione e divulgazione scientifica;

f) favorire rapporti di collaborazione con Università, Enti pubblici, Enti del Terzo Settore, organismi professionali e istituzioni nazionali ed internazionali;

g) organizzare congressi, convegni, seminari, attività formative, pubblicazioni e iniziative culturali;

h) promuovere servizi e strumenti di supporto professionale a favore degli associati;

i) favorire il dialogo interdisciplinare con le professioni educative, sociali, sanitarie, giuridiche e formative;

j) svolgere ogni altra attività coerente con le finalità associative.

Articolo 5

Ruolo dell'Associazione

L'Associazione continua a svolgere attività scientifica, culturale, formativa, editoriale, di rappresentanza professionale e di tutela degli interessi collettivi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici anche successivamente alla piena operatività dell'Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative istituito dalla Legge 15 aprile 2024 n. 55.

Articolo 6

Codice Deontologico

L'Associazione adotta un proprio Codice Deontologico.

Il Codice Deontologico costituisce parte integrante dell'ordinamento associativo e vincola tutti gli associati.

Articolo 7

Regolamenti

Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale può approvare regolamenti interni disciplinanti il funzionamento degli organi associativi, delle articolazioni territoriali, delle Commissioni Nazionali, del Comitato Tecnico-Scientifico, delle procedure elettorali e disciplinari e di ogni altra attività associativa.

TITOLO II

SOCI

Articolo 8

Categorie di soci

Possono aderire all'Associazione:

a) gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) i Pedagogisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

c) i soggetti in formazione che stiano completando i percorsi previsti dalla legge per l'accesso alle professioni educative e pedagogiche;

d) speciali categorie di soci deliberate dal Consiglio Nazionale;

e) i soci onorari.

I soci onorari non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9

Ammissione dei soci

La domanda di ammissione è presentata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Nazionale.

L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Articolo 10

Diritti dei soci

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

a) di partecipare alla vita associativa;

b) di intervenire alle Assemblee;

c) di votare nelle forme previste dal presente Statuto;

d) di candidarsi alle cariche associative;

e) di usufruire dei servizi associativi.

Articolo 11

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto;

b) all'osservanza dei regolamenti associativi;

c) al rispetto del Codice Deontologico;

d) al pagamento della quota associativa;

e) ad un comportamento conforme alle finalità associative.

Articolo 12

Quota associativa

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Nazionale.

La quota è personale, non trasferibile e non rimborsabile.

L'iscrizione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 13

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

a) recesso;

b) decadenza;

c) esclusione;

d) decesso.

La decadenza può essere dichiarata per morosità protratta oltre tre annualità consecutive.

L'esclusione può essere deliberata nei casi previsti dal Codice Deontologico o dai regolamenti disciplinari.

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Organi nazionali

Sono organi nazionali dell'Associazione:

a) l'Assemblea Nazionale;

b) il Presidente Nazionale;

c) il Consiglio Nazionale;

d) il Comitato Tecnico-Scientifico;

e) l'Organo di Autodisciplina.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto previsto dai regolamenti associativi.

Articolo 15

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ne fanno parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, mediante strumenti telematici ovvero in modalità mista.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Può essere convocata in via straordinaria:

a) dal Presidente Nazionale;

b) dal Consiglio Nazionale;

c) su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto;

d) su richiesta di almeno due terzi dei Presidenti Regionali.

La convocazione deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 17

Competenze dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale:

a) elegge il Presidente Nazionale;

b) elegge i componenti del Consiglio Nazionale;

c) elegge i componenti dell'Organo di Autodisciplina;

d) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

e) approva e modifica lo Statuto;

f) approva i documenti programmatici generali;

g) definisce gli indirizzi generali dell'Associazione;

h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

i) esercita ogni altra competenza attribuita dal presente Statuto.

Articolo 18

Costituzione e validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo i casi nei quali il presente Statuto richieda maggioranze qualificate.

Articolo 19

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione.

Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni.

È rieleggibile.

Articolo 20

Competenze del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale:

a) rappresenta legalmente l'Associazione;

b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;

c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;

e) coordina l'attività generale dell'Associazione;

f) promuove i rapporti istituzionali;

g) propone la costituzione delle Commissioni Nazionali;

h) propone la nomina dei Presidenti Regionali nei casi previsti dal presente Statuto;

i) propone la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

j) adotta provvedimenti urgenti sottoponendoli a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

Articolo 21

Vicepresidenti Nazionali

Il Consiglio Nazionale può nominare uno o più Vicepresidenti Nazionali.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente Nazionale e lo sostituiscono nei casi di assenza o impedimento secondo l'ordine stabilito dal Consiglio Nazionale.

Articolo 22

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto:

a) dal Presidente Nazionale;

b) da un numero di Consiglieri Nazionali compreso tra quattro e sei.

Il numero dei consiglieri da eleggere viene determinato dal Consiglio Nazionale uscente prima dell'avvio delle procedure elettorali.

I Consiglieri Nazionali restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 23

Competenze del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

a) attua gli indirizzi deliberati dall'Assemblea Nazionale;

b) delibera sull'ammissione dei soci;

c) determina annualmente la quota associativa;

d) approva i regolamenti associativi;

e) istituisce Commissioni Nazionali;

f) nomina il Comitato Tecnico-Scientifico;

g) approva i bilanci da sottoporre all'Assemblea;

h) delibera convenzioni, servizi e iniziative a favore dei soci;

i) coordina le attività territoriali;

j) esercita ogni altra funzione non attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

Articolo 24

Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Può essere convocato:

a) dal Presidente Nazionale;

b) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere trasmessa almeno cinque giorni prima della riunione.

In casi di urgenza il termine può essere ridotto.

Le riunioni possono svolgersi in presenza, in videoconferenza o in modalità mista.

Articolo 25

Deliberazioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 26

Tesoriere

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sovrintende alla predisposizione dei documenti contabili.

Le modalità di esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dai regolamenti associativi.

Articolo 27

Segreteria Nazionale

Il Presidente Nazionale può avvalersi di una Segreteria Nazionale composta da soci dell'Associazione.

La Segreteria svolge compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alle attività associative.

Articolo 28

Sfiducia del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Nazionale su proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale.

La deliberazione di sfiducia è approvata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di approvazione della sfiducia si procede immediatamente all'elezione del nuovo Presidente Nazionale.

Articolo 29

Elezioni

Le elezioni degli organi nazionali si svolgono ogni tre anni.

Possono candidarsi:

a) alla carica di Presidente Nazionale i soci con almeno tre anni consecutivi di anzianità associativa;

b) alla carica di Consigliere Nazionale i soci con almeno due anni consecutivi di anzianità associativa;

c) all'Organo di Autodisciplina i soci in regola con gli obblighi associativi.

Le modalità elettorali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 30

Articolazione territoriale

L'Associazione si articola sul territorio nazionale attraverso:

a) i Presidenti Regionali;

b) i Gruppi Operativi Regionali;

c) le Assemblee Regionali eventualmente costituite.

Articolo 31

Presidenti Regionali

I Presidenti Regionali rappresentano l'Associazione nel territorio regionale di competenza e operano nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti associativi e degli indirizzi deliberati dagli organi nazionali.

Essi promuovono lo sviluppo associativo, favoriscono la partecipazione dei soci e curano i rapporti con le istituzioni regionali e territoriali.

I Presidenti Regionali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Possono essere eletti dalle Assemblee Regionali ove costituite oppure nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 32

Competenze dei Presidenti Regionali

I Presidenti Regionali:

a) coordinano le attività associative regionali;

b) promuovono iniziative culturali, formative e scientifiche;

c) favoriscono il tesseramento e la partecipazione associativa;

d) rappresentano l'Associazione nei rapporti istituzionali territoriali;

e) coordinano i Gruppi Operativi Regionali;

f) trasmettono periodicamente al Consiglio Nazionale una relazione sulle attività svolte.

Articolo 33

Gruppi Operativi Regionali

I Gruppi Operativi Regionali collaborano con il Presidente Regionale nella progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività associative sul territorio.

La loro composizione e il loro funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

I componenti dei Gruppi Operativi Regionali durano in carica due anni.

Articolo 34

Assemblee Regionali

Il Consiglio Nazionale può istituire Assemblee Regionali nei territori caratterizzati da un adeguato livello di partecipazione associativa.

Le Assemblee Regionali svolgono funzioni consultive, propositive e di partecipazione.

Le modalità di convocazione e funzionamento sono disciplinate da regolamento.

TITOLO V

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Articolo 35

Istituzione

L'Associazione si dota di un Comitato Tecnico-Scientifico quale organismo consultivo e di indirizzo culturale e scientifico.

Il Comitato supporta gli organi associativi nello sviluppo delle attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale e produzione scientifica.

Articolo 36

Composizione

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Consiglio Nazionale tra soci o esperti esterni di comprovata competenza scientifica, professionale o accademica.

Il Consiglio Nazionale individua tra essi il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Articolo 37

Competenze

Il Comitato Tecnico-Scientifico:

a) promuove attività di studio e ricerca;

b) formula pareri e proposte su richiesta degli organi associativi;

c) collabora alla progettazione delle attività formative;

d) contribuisce alla redazione di documenti scientifici e professionali;

e) supporta le Commissioni Nazionali;

f) favorisce il dialogo tra ricerca accademica, professioni educative e pratiche pedagogiche.

TITOLO VI

COMMISSIONI NAZIONALI

Articolo 38

Commissioni Nazionali

Le Commissioni Nazionali sono organismi di studio, approfondimento, progettazione e proposta.

Possono avere carattere permanente o temporaneo.

Sono istituite dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 39

Coordinatori delle Commissioni

Ogni Commissione è coordinata da un Coordinatore nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore:

a) convoca e coordina i lavori della Commissione;

b) relaziona periodicamente al Consiglio Nazionale;

c) cura il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

TITOLO VII

ORGANO DI AUTODISCIPLINA

Articolo 40

Composizione

L'Organo di Autodisciplina è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale.

I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente dell'Organo.

Articolo 41

Competenze

L'Organo di Autodisciplina:

a) vigila sul rispetto del Codice Deontologico;

b) esamina le segnalazioni riguardanti il comportamento degli associati;

c) promuove e gestisce i procedimenti disciplinari;

d) esprime pareri interpretativi sul Codice Deontologico;

e) dirime le controversie associative demandate alla sua competenza.

Articolo 42

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili sono:

a) richiamo scritto;

b) censura;

c) sospensione temporanea;

d) esclusione dall'Associazione.

Le procedure disciplinari devono garantire il contraddittorio e il diritto di difesa dell'associato.

TITOLO VIII

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Articolo 43

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà;

b) dai fondi di riserva;

c) da donazioni, lasciti e contributi destinati a incremento patrimoniale;

d) da ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.

Articolo 44

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e liberalità;

d) proventi derivanti da attività formative, culturali ed editoriali;

e) convenzioni e servizi;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Articolo 45

Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre.

Il Consiglio Nazionale predispone annualmente:

a) il bilancio consuntivo;

b) il bilancio preventivo.

Entrambi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 46

Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

TITOLO IX

MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

Articolo 47

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria.

La deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti validamente espressi.

Articolo 48

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale Straordinaria.

La deliberazione è valida soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Contestualmente l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 49

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti, associazioni o istituzioni aventi finalità analoghe o di utilità sociale individuati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio tra gli associati.

Articolo 50

Trasparenza

L'Associazione garantisce la massima trasparenza della propria attività.

Lo Statuto, il Codice Deontologico, i regolamenti e i bilanci approvati sono resi disponibili ai soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Articolo 51

Utilizzo degli strumenti telematici

L'Associazione può utilizzare strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle attività istituzionali, delle riunioni degli organi associativi, delle consultazioni e delle procedure elettorali.

Articolo 52

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della Legge 4/2013, della Legge 205/2017, della Legge 55/2024 e delle altre disposizioni normative vigenti.

Articolo 53

Norme transitorie

Gli organi associativi in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in funzione fino alla naturale scadenza del mandato.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Nazionale provvede all'adeguamento dei regolamenti associativi.

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale Straordinaria dell'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani (APEI).

Dalla medesima data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie precedenti incompatibili con il presente testo. Restano in vigore tutto quanto previsto dalle precedenti norme statutarie non espressamente modificate dal presente statuto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

